

RAE

Rivista di Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law

IV/2014



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: info@ediorso.it – <http://www.ediorso.it>

Stampata da Digital Print S.r.l. in Segrate (MI)

per conto delle Edizioni dell'Orso

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941

No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-6274-656-4

La riconciliazione nell'Atene del 403 a.C.

Edwin Carawan

The Athenian Amnesty and Reconstructing the Law
Oxford, 2013, p. X, 310

Oxford University Press
ISBN 978-0-19-967276-9

Marcello Valente

Sulla scia di una serie di lavori preparatori usciti negli ultimi undici anni¹, in questo libro Carawan ritorna ancora una volta sulla riconciliazione ateniese del 403 a.C. proponendone in maniera più completa e sistematica una nuova interpretazione che si oppone alla tesi tradizionale secondo cui gli Ateniesi avrebbero proclamato un'amnistia generale, per descriverla invece come un accordo negoziato tra le parti in conflitto, gli esuli democratici rientrati vittoriosi ad Atene e gli oligarchi compromessi con i Trenta usciti sconfitti dalla guerra civile. Carawan sottolinea come una simile reinterpretazione riceva un forte stimolo dalle vicende degli ultimi venticinque anni del secolo scorso, in particolare la caduta del comunismo nell'Europa orientale e nell'Unione Sovietica e la fine dell'apartheid in Sudafrica, in seguito alle quali i vincitori non hanno proceduto ad atti unilaterali di clemenza verso i vinti, il cosiddetto 'colpo di spugna', ma hanno cercato di superare i reciproci contrasti mediante una soluzione negoziata che permettesse ai parenti delle vittime di conoscere la verità circa la sorte dei propri

cari e ai carnefici di ammettere le proprie colpe. Sebbene nel 403 gli Ateniesi non abbiano creato nulla di paragonabile alla «Commissione per la Verità e la Riconciliazione» istituita nel Sudafrica post-apartheid, secondo l'autore i problemi e gli scopi che essi si posero allora sarebbero stati i medesimi che portarono alla creazione di tale organo.

Il regime dei Trenta, la guerra civile ateniese e la conseguente riconciliazione tra democratici e oligarchici caratterizzano un capitolo della storia dell'Atene classica che presenta molti aspetti poco chiari, come del resto tutto il decennio successivo alla sconfitta del 404. Le fonti non sono infatti esaustive al riguardo, rendendo necessario ricostruire gli eventi a partire da testimonianze incomplete, più o meno lontane dalle vicende narrate. Negli studi moderni un netto spartiacque è stato rappresentato dalla scoperta, nel 1891, dell'*Athenaion politeia* aristotelica, la quale ha permesso di correggere altre testimonianze, dimostrando che, diversamente da quanto si riteneva nel XIX secolo, misure rivolte alla pacificazione nazionale fossero già state prese nel

¹ Cfr. E. CARAWAN, *The Athenian Amnesty and the Scrutiny of the Laws*, in «Journal of Hellenic Studies», CXXII, 2002, p. 1-23; *Amnesty and Accountings for the Thirty*, in «Classical Quarterly», LVI, 2006, p. 57-76; *The Athenian Law of Agreement*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», XLVI, 2006, p. 399-374; *The Meaning of Me Mnesikakein*, in «Classical Quarterly», LXII, 2012, p. 567-581.

403, subito dopo la restaurazione della democrazia, e non solamente nel 401, anno della soppressione dell'enclave oligarchica di Eleusi². L'interpretazione tradizionale, fondata su un passo della *I Filippica* di Cicerone che richiama la pacificazione ateniese al momento della restaurazione della democrazia come caso paradigmatico di amnistia da prendere a modello per la riconciliazione tra i Romani all'indomani dell'assassinio di Cesare, ha trovato la sua più famosa affermazione ne *La cité divisée* di Nicole Loraux, la quale eleva l'oblio a elemento essenziale di ogni società, strumento indispensabile per ricomporre i contrasti all'interno di una comunità attraverso la rimozione dei torti subiti, facendo del caso ateniese un episodio esemplare di riconciliazione da opporre a esperienze assai più cruente quali la *stasis* di Corcira del 427 descritta da Tucidide³.

Rispetto alla tesi tradizionale, l'autore enfatizza l'aspetto contrattuale alla base della pacificazione ateniese, confrontandosi costantemente sia con la Loraux, punto di riferimento per questo genere di problemi, sia con Christopher Joyce, l'ultimo ad avere ribadito, in aperta polemica con Carawan, la tesi tradizionale circa il significato di amnistia

generale da riconoscere nella formula *me mnesikakein*⁴. Carawan rifiuta l'argomentazione della Loraux che vedeva nella pacificazione tra Odisseo e i parenti dei Proci descritta nell'*Odisea* il primo esempio di oblio riconciliatore⁵, rilevando come la cultura orale del mondo omerico e quella scritta di età classica non possano essere collocate in una medesima tradizione politica. Viceversa, egli richiama alcuni esempi di riconciliazione negoziata risalenti alla Grecia classica ed epigraficamente documentati, in particolare i casi di Iulide, Mitilene e Tegea nel IV secolo, sottolineando come prima dell'intervento romano non sia possibile ritrovare in Grecia un'amnistia nel senso dato a questa parola da Cicerone, che tanta influenza ha esercitato nell'interpretazione della riconciliazione ateniese (p. 49-58). Il metodo comparatistico di Carawan è a sua volta rifiutato da Joyce, il quale enfatizza invece il carattere assolutamente unico, privo di paralleli, dell'amnistia ateniese del 403⁶.

Nella ricostruzione di Carawan – ed è forse il merito maggiore del suo libro – la riconciliazione è scandita da due momenti distinti. Il primo accordo nel 403 riconosceva agli oligarchi la facoltà di stabilirsi a Eleusi vedendo garantite le

² Per la bibliografia sulla riconciliazione ateniese del 403, cfr. E.P. HINRICHS, *De Theramenis Critiae et Thrasybuli virorum tempore belli Peloponnesiaci inter Graecos illustrium rebus et ingenio commentatiuncula*, Hamburg, 1820; R. GROSSER, *Die Amnestie des Jahres 403 v. Chr.*, Minden, 1868; J. LÜBBERT, *De amnestia anno CCCCLIII a Chr. n. ab Atheniensibus decreta*, Kiel, 1881; J.M. STAHL, *Über athenische Amnestiebeschlüsse*, in «Rheinisches Museum», XLVI, 1893, p. 250-286 e 481-487; P. CLOCHÉ, *La Restauration démocratique à Athènes en 403 avant J.-C.*, Paris, 1915; A. DORJAHN, *Political Forgiveness in Old Athens. The Amnesty of 403 B.C.*, Evanston, 1946; T.C. LOENING, *The Reconciliation Agreement of 403/2 B.C. in Athens. Its Contest and Application*, Stuttgart, 1987.

³ Cfr. N. LORAUX, *La cité divisée. L'oubli dans la mémoire d'Athènes*, Paris, 1997, p. 261-262.

⁴ Cfr. C. JOYCE, *The Athenian Amnesty and Scrutiny of 403*, in «Classical Quarterly», LVIII, 2008, p. 507-518.

⁵ Cfr. LORAUX, *La cité divisée*, cit., p. 157-158.

⁶ Cfr. JOYCE, *The Athenian Amnesty*, cit., p. 508-510.

proprietà di entrambe le parti, mentre, in seguito alla soppressione violenta di questa enclave, nel 401 si procedette a un secondo accordo, in virtù del quale era concessa l'immunità a chi non si fosse macchiato personalmente di reati di sangue, ma non agli esponenti più in vista del regime, vale a dire i Trenta, i Dieci, gli Undici e i magistrati del Pireo, i quali erano ammessi a beneficiare dell'immunità solo qualora si fossero sottoposti alle *euthynai*; i contraenti si impegnavano infine a non violare i termini dell'accordo appena raggiunto (*me mnesikakein*). Secondo l'autore, nel corso del IV secolo, con l'offuscarsi della memoria collettiva, gli Ateniesi avrebbero semplificato la successione di tali eventi sovrapponendo tra loro i due momenti e trasformando così un accordo negoziato tra le parti in un atto unilaterale di generosità da parte dei vincitori nei confronti dei vinti, trasmettendo alle generazioni successive l'immagine semplice e attraente di un'amnistia generale.

Il discrimine tra la posizione di Carawan e la tesi tradizionale consiste quindi essenzialmente nel significato attribuito alla clausola del *me mnesikakein*. Secondo Carawan, tale formula non indicherebbe un'amnistia generale, ossia un atto unilaterale dei vincitori verso i vinti, bensì la promessa giurata da entrambe le parti in conflitto di non infrangere i termini dell'accordo di riconciliazione nazionale concluso al termine della guerra civile. Non si tratterebbe perciò di un'espressione della generosità dei vincitori, bensì di una mediazione tra vincitori e vinti, in cui entrambi erano controparti sullo stesso piano. Ed è proprio questa parità a essere negata da Joyce e dagli altri sostenitori della tesi tradizionale. Per corroborare la propria tesi, l'autore ricorda i riferimenti a clausole del trattato di

pacificazione che si trovano sparse nelle fonti, non solo le classiche testimonianze di Senofonte e Aristotele, ma anche quelle degli oratori, esaminando alcuni processi celebrati negli anni immediatamente successivi, in particolare quelli contro Andocide, Agorato, Eratostene, Callimaco e naturalmente Socrate, le quali testimoniano a favore del carattere negoziato di tale pacificazione. Sotto questo profilo, l'autore apprezza lo studio di Loening, cui viene riconosciuto il merito di avere esaminato nel dettaglio i termini del trattato, sebbene non ne condivida la conclusione che ripropone l'interpretazione consolidata del *me mnesikakein* come un'interdizione opposta a ogni lite partigiana.

Alla questione della riconciliazione in due tempi è strettamente connessa anche la revisione delle leggi ateniesi, la quale, secondo Carawan, avrebbe rappresentato la soluzione per evitare che azioni commesse prima del regime dei Trenta, in un periodo non coperto dall'immunità, potessero offrire il pretesto per vendette contro cittadini tutelati dal trattato del 403. Stabilire che le leggi di Draconte e Solone erano valide solo a partire dall'arcontato di Euclide (403-402) equivaleva infatti a precludere le vie giudiziarie per fatti risalenti a prima della guerra civile. Carawan individua nei processi di Agorato e Menestrato, celebrati tra la restaurazione della democrazia e la caduta dell'enclave oligarchica di Eleusi, le occasioni che avrebbero sollevato il problema agli occhi della cittadinanza ateniese inducendola a disporre la revisione delle leggi della *polis* (p. 136-137). Su questo punto l'autore si trova ancora una volta in disaccordo diretto con Joyce, rispetto al quale non ritiene che la revisione legislativa riguardasse l'intero *corpus* delle leggi attiche, bensì solamente quelle inerenti le

cause pubbliche, quelle cioè che potevano essere adoperate per consumare vendette politiche, mentre avrebbe lasciato inalterate le leggi relative alle cause private o ai diritti fondamentali quali, per esempio, quello di cittadinanza (p. 182-193)⁷.

La sostanza della riconciliazione nazionale ateniese del 403 non sarebbe pertanto, secondo Carawan, da ricercare nell'obbligo di *me mnesikakein*, bensì nelle clausole del trattato stipulato tra vinti e vincitori, del quale il *me mnesikakein* costituirebbe semplicemente la clausola finale intesa a vincolare i contraenti al rispetto dei termini del trattato stesso. A questo proposito, un aspetto che segna la distanza tra l'interpretazione dell'autore e quella tradizionale difesa ultimamente da Joyce riguarda la cronologia della pacificazione, la quale ruota intorno alla differente lettura che viene data di un passo di Andocide (*De myst.* I.81), dove, secondo Joyce, l'oratore pone il giuramento di *me mnesikakein* nel 403, subito dopo la restaurazione della democrazia, laddove Carawan colloca il medesimo nel 401, all'epoca del secondo accordo tra democratici e oligarchici. La prima interpretazione pone infatti al centro della vicenda il *me mnesikakein*, la seconda ne fa invece la clausola finale di un accordo elaborato in due fasi.

Dal momento che non vi sono dubbi circa l'obiettivo ultimo del *me mnesikakein*, vale a dire la riconciliazione nazionale dopo una cruenta guerra civile, la divergenza tra le posizioni assunte dalla critica moderna non riguarda quindi la natura quanto piuttosto le modalità secondo cui questa pacificazione è stata realizzata. Alla luce dell'importante lavoro di Carawan si può forse prospettare una soluzione di compromesso tra le

due interpretazioni che veda nel trattato di pacificazione – com'è implicito nel concetto stesso di trattato – l'esito di un negoziato tra le due parti in conflitto elaborato in due tempi, secondo la tesi dell'autore, ma che nella sua espressione definitiva mirava a garantire l'immunità a quegli oligarchi che non si fossero macchiati personalmente di reati di sangue e pure ai capi oligarchici che si fossero sottoposti al rendiconto, come sostiene la tesi tradizionale. In altre parole, si sarebbe trattato di un'amnistia, magari non generale, ma comunque ampia, realizzata in maniera formalmente diversa da come avvenuto in altri periodi della storia a noi più vicini. Nel 403 gli esuli democratici ateniesi non si trovavano probabilmente in una posizione di forza tale da permettere loro un atto unilaterale di clemenza senza esporsi al rischio di un'eventuale rivincita da parte degli oligarchi, magari sostenuta da Sparta, e dovettero perciò accettare un negoziato con questi ultimi che erano stati vinti, ma non debellati e potevano ancora contare sull'appoggio della potenza spartana. Da questo compromesso scaturì l'amnistia che favorì la riconciliazione nazionale ad Atene.

⁷ Cfr. JOYCE, *The Athenian Amnesty*, cit., p. 515-516.

COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),
Silvio Cataldi (Torino), Felicianantonio Costabile (Reggio Calabria),
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),
Edward Monroe Harris (Durham), Edmond Lévy (Strasbourg),
Remo Martini (Siena), Gianfranco Purpura (Palermo), Nicolas Richer (Lyon),
Guido Schepens (Louvain), Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia (Campobasso)
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)
Valentina Casella (Torino)
Gianluca Cuniberti (Torino)
Barbara Maduli (Torino)
Carlo Pelloso (Verona)
Federica Pennacchio (Campobasso)
Marcello Valente (Torino)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi del Molise
V. De Sanctis
86100 Campobasso (Italia)

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena 100 A
10153 Torino (Italia)

e-mail: info@rivistadirittoellenico.it
www.rivistadirittoellenico.it

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00
(spese postali escluse) *(except postal charges)*

In frontespizio: *Athena Areia*
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

